

**STUDIO LEGALE**  
**Avv. Elisa Peppucci**  
06055 Marsciano PG - Via Tuderte, 5  
cell. 349/5708818  
pec: elisa.peppucci@avvocatiperugiapec.it

**TRIBUNALE CIVILE DI SPOLETO**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**  
**PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI**  
**per superare la crisi da sovraindebitamento**  
**ai sensi dell'artt. 67 e segg. del C.C.I.I.**

**PER**

**FANELLI GIACOMO** (C.F.: FNLGCM67L12D653L), nato a Foligno PG il 12/07/1967 e ivi residente in Via Nazario Sauro, n. 8, rappresentato e difeso dall' Avv. Elisa Peppucci (C.F. PPPLSE78R63L188C) del Foro di Spoleto, con studio in Marsciano PG, Via Tuderte, n. 5 in forza di delega estesa in calce al presente atto e presso il quale elegge domicilio.

L' Avv. Elisa Peppucci dichiara altresì di voler ricevere ogni notifica, comunicazione e/o avviso, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [elisa.peppucci@avvocatiperugiapec.it](mailto:elisa.peppucci@avvocatiperugiapec.it)/o tel-fax: 075/8748391;

Il presente atto viene predisposto con l'ausilio e l'assistenza del Dott. Daniele Del Principe, con studio in Foligno PG, Via Monte Acuto, n. 49, iscritto all'Albo di O.D.C.E.C. (PG) al n. 1370/A e al Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero della Giustizia al n. 182765, nominato Gestore della Crisi da Sovraindebitamento da questo Giudice Delegato con provvedimento del 22/11/2022 nell'ambito del procedimento n. 2095/2022 RG VG.

\*\*\*\*\*

**Sommario:**

1. Premessa.
2. Sulla sussistenza dei presupposti di ammissibilità della proposta.
3. Esposizione debitoria e ragioni dell'indebitamento – stato della crisi.
4. Attivo.
5. Passivo.
6. Situazione reddituale – spesa media mensile – fabbisogno.
7. Valutazioni sulla situazione patrimoniale e sulla proposta del piano.  
Confronto con l'alternativa liquidatoria.

\*\*\*\*\*

**1. Premessa.**

Con istanza depositata in data 14/11/2022 al Tribunale di Spoleto, Volontaria Giurisdizione, il sig. Fanelli Giacomo chiedeva la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (**all. n. 1**), a cui seguiva apertura del procedimento rubricato al n. 2095/2022 RG VG e provvedimento del 22/11/2022, notificato in pari data, con cui veniva nominato da questo Giudice



Delegato il Dott. Daniele Del Principe per lo svolgimento delle funzioni di Gestore della crisi (**all. n. 2**). Successivamente all'accettazione dell'incarico da parte di quest'ultimo (**all. n. 3**), vi sono stati nei mesi successivi incontri di persona, contatti telefonici e via email con il professionista nominato al fine di valutare e proporre la migliore soluzione possibile, tenendo conto delle ragioni poste a fondamento della normativa e di quelle del ceto creditorio. Al termine il gestore ha rilasciato relazione particolareggiata (**all. n. 4**).

La situazione economica, patrimoniale e finanziaria del sig. Fanelli è rimasta invariata dalla data di presentazione della domanda di nomina del gestore e lo stesso non ha messo in atto alcuna condotta volta ad aggravare il già precario stato di crisi. Il ricorrente provvede quindi, con l'ausilio del sottoscritto legale, a presentare una proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento ed in particolare il piano di ristrutturazione del debito del consumatore ex artt. 67 e segg. C.C.I.I. nei termini sotto elencati, impegnandosi già da ora a modificare la domanda ovvero ad integrare i punti che dovessero essere giudicati meritevoli di chiarimenti e/o modifiche.

Si precisa che, nel caso in cui il giudicante ritenga il piano non ammissibile giuridicamente e/o fattibile economicamente, si chiede l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e segg. del C.C.I.I..

## **2. Sulla sussistenza dei presupposti di ammissibilità della proposta.**

Ricorrono, nella fattispecie *de qua*, i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 2 del C.C.I.I.

E, infatti, il sig. Fanelli è consumatore secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 1 lett. e) del C.C.I.I. in quanto "*persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei Capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*".

Nei cinque anni precedenti all'odierna procedura il ricorrente non ha fatto ricorso ai procedimenti di cui alla L. 3/2012, né a quelli di cui all'art. 69 D. Lgs. 14/2019 e ss. mm., non sussiste pertanto alcuna causa di inammissibilità previste.

Da quanto infra esposto e dalla documentazione prodotta, appare escluso che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia determinato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.



Si allegano certificati relativi al casellario giudiziario e carichi pendenti (**all. n. 5**).

Il sig. Fanelli versa attualmente in stato di sovraindebitamento, essendo evidente il suo stato di insolvenza, in quanto non più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, dal momento che l'attivo disponibile è costituito dal proprio stipendio e dalla quota ( $\frac{1}{2}$ ) di proprietà dell'immobile, sito in Foligno PG, Via Monte Pettino, n. 3, a fronte di un passivo di circa € 126.793,50.

In ultimo, si precisa che il ricorrente ha fornito al Gestore tutta la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.

\*\*\*\*\*

### **3. Esposizione debitoria e ragioni dell'indebitamento - stato della crisi, diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni.**

L'indebitamento del sig. Fanelli è sostanzialmente ascrivibile agli oneri e spese legati direttamente e indirettamente all'essere stato per molti anni l'unico percettore di reddito all'interno del suo nucleo familiare e poi, per la gran parte, alla successiva separazione giudiziale tra i coniugi, che ha determinato a suo carico un obbligo di mantenimento in capo alla moglie e ai figli, oltre che l'assegnazione della casa coniugale a questi ultimi.

Ma andiamo con ordine!

Il sig. Fanelli si sposava in data 18.02.1990 con la sig.ra Maria Assunta Forgiome. Dopo 12 anni di matrimonio in data 10.05.2002 il ricorrente stipulava un contratto di mutuo ipotecario con l'istituto di credito CREDITO ITALIANO S.P.A. (oggi UNICREDIT S.P.A.) di durata 25 anni, per complessivi € 77.469,00 ai fini dell'acquisto dell'immobile (prima casa), ubicato nel comune di Foligno (PG), Via Monte Pettino n. 3 (**all. n. 6**). Poichè la moglie non ha mai svolto attività lavorativa, ad ulteriore garanzia, il padre del ricorrente Sig. Antonio Fanelli prestava fideiussione per tutte le obbligazioni relative al finanziamento ipotecario (**all. n. 7**). Tale immobile, consistente in un appartamento posto al piano secondo e in un garage al piano primo sottostrada, veniva acquistato dal ricorrente, unitamente all'allora coniuge, per i diritti di  $\frac{1}{2}$  ciascuno in regime di comunione legale dei beni. Antecedentemente all'acquisto del suddetto immobile, destinato ad abitazione principale della famiglia, in data 26.07.2000, nascevano i due figli del ricorrente. In data 18.10.2012 il Sig. Fanelli stipulava un ulteriore contratto di mutuo ipotecario con UNICREDIT S.P.A. (**all. n. 8**), della durata di 20 anni, per complessivi € 50.000,00, *“esclusivamente per il sostenimento di spese per necessità*



*personali, e/o familiari” e/o per il consolidamento di debiti chirografari pregressi (es. prestiti personali, finanziamenti con piano di ammortamento)” per far fronte a spese mediche, esigenze familiari (spese scolastiche, autovettura, ecc.) e a quelle relative all’immobile (manutenzione, mobilio, ecc.), che non riusciva più ad evadere in quanto unico percettore di reddito all’interno del nucleo familiare. Infatti, come emerge dalle dichiarazioni dei redditi (mod. 730) (all. n. 9) presentate dal ricorrente, la Sig.ra Maria Assunta Forgione risulta tra i familiari a carico per lo meno a far data dall’anno 2011. La situazione finanziaria divenne poi insostenibile allorquando nel 2014-2015 vennero rilevati alcuni problemi di salute nella figlia, poi accertati definitivamente nel 2016 dalla Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità di Perugia in “ritardo delle acquisizioni personali e sociali per età cronologica e disturbo misto della condotta e della sfera emozionale in terapia farmacologica” (all. n. 10), che hanno comportato notevoli esborsi economici da parte del ricorrente. A seguito di ciò, al fine di ripianare la propria situazione debitoria, nonché per far fronte ad ulteriori spese quali, ad esempio, i lavori di pavimentazione esterna condominiale, i lavori di riparazione dell’autovettura, spese mediche della famiglia, nonché le spese legali per la separazione, il Sig. Fanelli, i cui redditi da lavoro rimanevano costanti, si vedeva “costretto” a contrarre diversi finanziamenti con varie società finanziarie quali COMPASS BANCA, FINDOMESTIC BANCA e INTESA SANPAOLO per complessivi € 80.000,00 circa tra il 2018 e il 2020 (all. n. 11-12-13).*

*In data 06.05.2020 il coniuge Maria Assunta FORGIONE depositava ricorso, innanzi al Tribunale di Spoleto, per la richiesta di separazione dal marito e, nell’ambito di tale procedimento (R.G. 776/2020), in data 13.10.2020 veniva disposto in capo al ricorrente l’obbligo di versamento di “ un assegno di mantenimento dei due figli maggiorenni, ma non ancora autosufficienti, e della moglie, di € 800,00 complessivi mensili da versare alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese (€ 250,00 per la moglie ed € 275,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli. Dispone che la casa coniugale rimanga nella disponibilità della Forgione che continuerà ad abitarla unitamente ai figli” (all. n. 14).*

*Con la conseguenza che il sig. Fanelli dall’anno 2020 era costretto ad abbandonare la casa coniugale e, non avendo risorse economiche sufficienti per prendere in locazione un altro immobile, si trasferiva presso l’abitazione – anch’essa in locazione (all. n. 15) - dei propri genitori ultraottantenni, con i quali continua a vivere alla data odierna.*



Dall'avvio della separazione sino ad oggi il sig. Fanelli, sebbene sia proprietario pro-quota della casa coniugale e sia tenuto a corrispondere unicamente la metà del mutuo relativo all'abitazione, ha continuato ad accollarselo per l'intero.

Tutto quanto sopra determinava un palese squilibrio tra le obbligazioni assunte dal ricorrente e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, non rendendo pertanto possibile l'adempimento degli impegni economici secondo le scadenze originariamente pattuite, se non mediante l'aiuto indiretto dei genitori ultraottantenni del ricorrente per le spese di sostentamento personale.

Non essendo però sufficiente, in data 23.11.2020 il ricorrente sottoscriveva un nuovo finanziamento con la VIVIBANCA S.P.A. per ulteriori € 27.025,31 (da restituirsi in n. 120 rate da € 350/cadauna con la cessione del quinto dello stipendio), utilizzato prevalentemente per il consolidamento di precedenti finanziamenti, tra i quali quello verso la medesima società finanziaria (**all. n. 16**).

Solo con provvedimento del Tribunale di Spoleto del 10.05.2023, veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi, ribadita l'assegnazione della casa coniugale alla moglie e ai figli, nonché ridotto l'assegno di mantenimento da complessivi € 800,00 mensili ad € 600,00 mensili, e nello specifico € 225,00 per ciascun figlio ed € 150,00 per la moglie (**all. n. 17**).

#### **4. Attivo - Situazione Patrimoniale.**

**4.1** -Il ricorrente è titolare dei seguenti conti correnti, sui quali vi sono modestissime disponibilità liquide necessarie per il proprio sostentamento:

- c/c 1000/158 acceso presso INTESA SANPAOLO S.P.A. con saldo negativo alla data del 06.06.2023 di € 1.987,45 (affidamento per € 2.000,00) (**all. n. 18**);

- c/c 360334 acceso presso UNICREDIT S.P.A. con saldo alla data del 31.05.2023 di € 14,77 (**all. n. 19**).

- c/c 632210.55 acceso presso MONTE DEI PASCHI DI SIENA, di cui è cointestatario unitamente all'ex coniuge e alla figlia, e che è viene utilizzato unicamente da quest'ultima, poiché vi confluisce unicamente la pensione mensile da lei percepita (**all. n. 20**).

**4.2** Il Sig. FANELLI è titolare unicamente di diritti di proprietà per ½ dei seguenti immobili (Foligno, Via Monte Pettino n. 3), così identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Foligno, come da visure ipotecarie (**all. n. 21**):



- Foglio 238 Part. 2035 Sub. 7 Cat. A/2 (appartamento)

- Foglio 238 Part. 2035 Sub. 17 Cat. C/6 (garage).

A tal fine è stata redatta relazione di stima (**all. n. 22**), in cui il Geom. Giorgetti indica il più probabile valore di mercato del complesso immobiliare in € 102.500,00 (centoduemilacinquecento/00) di cui, quindi, € 51.250,00 di competenza della quota di proprietà di Fanelli.

**4.3 – Beni mobili registrati.**

Non risultano beni mobili registrati intestati al ricorrente (**all. n. 23**), atteso che il sig. Fanelli ha in uso l'autovettura intestata al padre.

**4.4 – Stipendio.** Il sig. Fanelli ha contratto di lavoro a tempo indeterminato con Valle Umbra Servizi Spa, con qualifica di operaio e assunzione dal 01/12/2005, come da assunzione e prospetto previdenziale che si allega (**all. n. 24**). Le risultanze delle dichiarazioni dei redditi allegata alla relazione particolareggiata del gestore ne danno conto, sub) allegato 9. Lo stesso percepisce in media uno stipendio di € 1.450,00 mensili, al netto di cessione del quinto dello stipendio e delle voci non ricorrenti, quali premi di risultato, straordinari, etc.

\*\*\*\*\*

**5. – Passivo. Incapacità di attendere alle obbligazioni assunte.**

**5.1.** Di seguito i finanziamenti/mutui contratti negli anni dal ricorrente:

-Compass Banca: Finanziamento n. 26844796, contratto nell'anno 2022, **rata mensile 9,00 €;**

-Compass Banca: Finanziamento n. 22390049, contratto anno 2020, rata mensile **175,00 €;**

-Findomestic Banca: Finanziamento n. 20220068448353, contratto anno 2019, rata mensile **167,00 €;**

-Intesa Sanpaolo: Finanziamento n. 00005600058951551, contratto anno 2019, rata mensile **237,00 €;**

-Unicredit Banca: Finanziamento n. 0550001861994850, contratto nell'anno 2002, rata mensile **325,00 €;**

-Unicredit Banca: Finanziamento n. 0550004274949000, contratto nell'anno 2013, rata mensile **306,00 €;**

-ViViBanca: Finanziamento n. 95424, contratto nell'anno 2020, rata mensile **350,00 €;**

**Totale complessivo rata mensile 1.569,00 €**

Dall'elenco della situazione sopra descritta si evince come, nel periodo attuale, la situazione finanziaria risulti compromessa: il ricorrente, infatti, a fronte di una busta paga mensile di circa € **1.800,00** (al lordo della cessione del quinto in favore di VIVIBANCA) si vede attualmente costretto



a pagamenti mensili per rimborso di finanziamenti per circa € 1.569,00. A tali pagamenti, occorre altresì aggiungere l'importo di € 800,00, corrisposto mensilmente a titolo di assegno di mantenimento alla moglie e ai figli fino a maggio 2023, ora modificato, come detto, in € 600,00, nonché la compartecipazione alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli.

5.2. Di seguito i debiti residui per ciascun mutuo/finanziamento contratto, come da verifica del Gestore della Crisi (pag. 5 relazione parcheggiata):

**1)-Compass Banca:**

- 1.1. Finanziamento n. 26844796, chirografario per € 259,90;
- 1.2. Finanziamento n. 22390049, chirografario per € 8.536,54, debito residuo € 8.536,54;
- 1.3. Carta di credito n. 32153370259, chirografario per € 2.297,00, debito residuo € 2.997,00;

Totale debito residuo € 11.793,44

**2)-Findomestic Banca S.p.a.**

- 2.1. Linea di credito n. 10071468631343, chirografario per € 4.040,64, debito residuo € 4.040,64;
- 2.2. Linea di credito n. 20035004825503, chirografario, debito residuo € 3.473,11;
- 2.3. Linea di credito n. 10062111272882, chirografario, debito residuo € 5.373,69
- 2.4. Finanziamento n. 20220068448353, chirografario, debito residuo per € 7.230,73

Totale debito residuo € 20.118,17

**3)- Intesa Sanpaolo S.p.a.**

- 3.1. Finanziamento n. 00005600058951551, chirografario per € 14.229,62, debito residuo € 14.229,62;

**4)- Unicredit S.p.a.**

- 4.1. Finanziamento n. 0550001861994850, ipotecario per € 17.165,02, debito residuo € 17.165,02
- 4.2. Finanziamento n. 0550004274949000, ipotecario € 30.861,60, debito residuo € 30.861,60

Totale debito residuo € 48.026,62

**5. ViViBanca S.p.A.**

- 5.1. Finanziamento n. 95424, chirografario per € 31.850,00, debito residuo € 31.850,00.

**Totale debito complessivo ipotecario € 48.026,62**

**Totale debito complessivo chirografario € 77.991,23;**



**Totale debito mutui/finanziamenti € 126.017,85**

**5.1. Il passivo in prededuzione:**

**5.1.1. Crediti in prededuzione:**

Vengono posti in prededuzione le:

- competenze professionali del gestore della crisi che ha redatto la relazione particolareggiata e che sono state quantificate, secondo le indicazioni dell'art. 2 del D.M. 202/2014, in € 6.188,88, comprensivi di accessori di legge. Nessun compenso a titolo di acconto è stato richiesto dal gestore.
- il compenso del legale Avv. Elisa Peppucci, pari ad € 4.160,00 comprensivi di IVA ed accessori di legge;

**Pertanto, il totale della massa debitoria da soddisfare da parte del Sig. Giacomo Fanelli ammonta ad € 136.366,73.**

**6. Situazione reddituale - spesa media mensile - fabbisogno.**

Il ricorrente, stante la separazione personale di cui si è detto sopra, attualmente convivente con i propri genitori ultraottantenni in abitazione in locazione, beneficia delle seguenti entrate complessive dirette ed indirette:

- € 1.450,00 stipendio del ricorrente al netto della cessione del quinto, nonché del premio di risultato, straordinari etc. (**all. n. 25**);
- € 2.445,00 pensione del padre Fanelli Antonio (padre del ricorrente), come da prospetto Inps che si allega (**all. n. 26**), comprensivo di una pensione Inail pari ad € 360,00 mensili, legata al riconoscimento di una malattia professionale, nonché di invalidità civile (accompagnamento), di circa € 520,00 mensili, queste ultime finalizzate a garantire al soggetto che la riceve il minimo vitale e a *“reintegrare essenziali espressioni di vita menomate dalla malattia”*; pertanto, è stato inserito dal gestore, di seguito, tra le voci di spesa mensile il medesimo importo di € 880,00 (spese mediche Antonio Fanelli);
- € 0,00 pensione Marisa De Santis, a cui è stata riconosciuta l'invalidità al 100% sebbene senza il beneficio economico relativo all'indennità di accompagnamento, come da certificazione medica che si allega (**all. n. 27**); la stessa, così come riferito dal ricorrente, non percepisce nemmeno alcun assegno pensionistico (es. pensione sociale) in ragione dei redditi del marito, vedasi 730/2022 sub allegato 9.

Di seguito si riportano le entrate/uscite del ricorrente relative al nucleo familiare:

**Spese mensili**

COSTO	IMPORTI
Affitto (importo rivalutato ad oggi)	€ 342,00





Assegno mantenimento coniuge e figli	€ 800,00
Acqua	€ 140,00
Energia Elettrica	€ 147,00
Gas riscaldamento	€ 200,00
Telefono	€ 40,00
Vitto	€ 600,00
Carburante e spese autovettura	€ 150,00
Spese figli	€ 100,00
Spese mediche Antonio Fanelli	€ 800,00
Varie e imprevisti	€ 200,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.599,00</b>

Pertanto, come si evince dai suesposti prospetti, le entrate familiari – detratte della cessione del quinto di € 350,00 sullo stipendio percepito dal ricorrente – risultano quasi totalmente assorbite dalle spese di sostentamento proprio e del nucleo familiare, con la conseguenza che non residuano, quindi, risorse finanziarie per il pagamento rateale degli altri finanziamenti contratti dal ricorrente.

**6. Esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.**

Non è stato rilevato dal gestore, sulla base delle dichiarazioni rese dal ricorrente e dalle verifiche effettuate, alcun atto di disposizione del patrimonio impugnato dai creditori. E comunque non risultano essere stati effettuati atti dispositivi negli ultimi 5 anni.

**7. Giudizio sulla completezza e attendibilità della dei dati contenuti nella proposta.**

Il gestore ha ritenuto completa e affidabile tutta la documentazione acquisita, esprimendo giudizio positivo sulla veridicità dei dati contenuti nella proposta e relativi allegati.



#### **8. Verifica del merito creditizio.**

Il gestore, esaminati gli atti, attesta che il rapporto rate/reddito disponibile risulta rispettato e, pertanto, i soggetti finanziatori sembrerebbero aver “*tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita*”.

#### **9. PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI**

Il ricorrente si impegna a mettere a disposizione della procedura la somma complessiva massima di € 63.900,00 da corrispondere, a decorrere dal mese successivo all'omologazione del Piano, in n. 12 rate mensili di € 355,00 cadauna; da ciò ne consegue una durata del piano ipotizzata in 15 anni. Si rimanda per il dettaglio alle pagg. 9, 10 e 11 della relazione particolareggiata del gestore.

Nell'eventualità in cui il ricorrente raggiungesse l'età pensionabile - attualmente prevista per il 13.08.2035 (pensione di vecchiaia), salvo successive modifiche di legge - anticipatamente alla scadenza del piano (anno 2038), anche per ricorso a pensione anticipata e/o altre misure di legge, il ricorrente potrà fare affidamento sull'importo del Trattamento di Fine Rapporto (di cui € 38.000,00 circa presso il fondo complementare PreviAmbiente ed ulteriori € 13.000,00 circa “rimasto in azienda”), che verrà liquidato all'atto dello scioglimento del rapporto di lavoro (**all. n. 28**).

Tale importo, fino a concorrenza dell'importo complessivo di € 63.900,00 sopra indicato, verrà, quindi, destinato al pagamento dei creditori con conseguente riduzione delle tempistiche del piano.

Essendo i genitori del sig. Fanelli ultraottantenni - il padre di anni 85 e la madre di anni 82 - non sono state considerate, ai fini della verifica delle condizioni del piano, le entrate da essi derivanti in quanto già superata l'aspettativa attuale di vita in Italia (82,4 anni).

I flussi di entrate ed uscite sono rappresentati dal seguente prospetto:

**A) ENTRATE totali € 1.800,00:**

- Stipendio Fanelli Giacomo € 1.800 Entrate

**B)- Uscite totali € 1.445,00**

-Assegno mantenimento coniuge e figli € 600,00;

- Spese sostentamento personale € 503,00

- Canone affitto immobile € 342,00

**Residuo disponibile per i creditori (A-B) € 355,00**

Si precisa che, ai fini del suesposto prospetto, è stato considerato, tra le entrate, lo stipendio medio mensile percepito dal ricorrente al netto delle voci non ricorrenti quali premio di risultato, straordinari, ecc. mentre, tra le uscite, le spese di sostentamento personale sono state indicate in € 503,00, pari



all'ammontare dell'assegno sociale per l'anno 2023 moltiplicato per il coefficiente familiare ISEE ( per nuclei familiari composti da un solo componente).

\*\*\*\*\*

Di seguito viene esposto, in sintesi, il piano finanziario proposto dal ricorrente, sulla base della durata massima di 15 anni, con una indicazione delle tempistiche dei pagamenti:

- 1) pagamento integrale del compenso del sottoscritto legale (€ 4.160,00), entro il termine di 12 mesi circa a partire dal mese successivo al decreto di omologa del Piano;
- 2) pagamento di rate complessive per € 48.026,62 al creditore ipotecario Unicredit Banca, entro i successivi 136 mesi circa;
- 3) pagamento dei creditori chirografari nella misura del 7,08%, da effettuarsi successivamente ai pagamenti indicati nei punti precedenti;
- 4) pagamento integrale del compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi (stimato in € 6.188,88), al termine dell'esecuzione integrale del piano ex art. 71 co. 4 CCI.

\*\*\*\*\*

#### **10. FATTIBILITÀ DEL PIANO**

Alla luce di quanto esposto si può ragionevolmente concludere che la probabilità di inadempienza legata al mancato percepimento delle somme mensili risulta essere pressoché bassa anche in considerazione dell'età dell'istante (56 anni) e della durata a tempo indeterminato del contratto di lavoro subordinato.

Inoltre si ricorda che, all'atto del raggiungimento dell'età pensionabile, attualmente prevista nel 2035 (pensione di vecchiaia), il ricorrente potrà fare affidamento sull'importo del Trattamento di Fine Rapporto che verrà liquidato all'atto dello scioglimento del rapporto di lavoro, con destinazione parziale dello stesso per il pagamento dei vari creditori e conseguente riduzione delle tempistiche del piano.

Nei prossimi anni, inoltre, verrà meno, l'obbligo per il ricorrente di versamento dell'assegno di mantenimento in favore dei due figli di anni 23, per complessivi € 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, non ancora economicamente autosufficienti.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Piano risulta sostenibile e fattibile, anche in considerazione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione.

#### **11. Valutazioni della proposta del piano. Confronto con l'alternativa liquidatoria.**

L'ipotesi liquidatoria ex artt. 268 e segg. del C.C.I.I. **NON** prevederebbe una soddisfazione per i creditori in misura maggiore (cfr. pag. 7 rel. Part.).



**STUDIO LEGALE**  
**Avv. Elisa Peppucci**  
06055 Marsciano PG - Via Tuderte, 5  
cell. 349/5708818  
pec: elisa.peppucci@avvocatiperugiapec.it

Il gestore ha precisato infatti che, nel caso dell'alternativa liquidatoria, vi sarebbe la possibilità di presentare un'offerta inferiore di almeno  $\frac{1}{4}$  rispetto al prezzo stabilito nell'ordinanza ex art. 571 c.p.c.: nella migliore delle ipotesi, ovvero in fase di aggiudicazione alla prima asta (evento assai improbabile visto l'andamento delle vendite giudiziarie), il ricavato sarebbe pari ad € 76.875,00, di cui € 38.437,50 relativi alla quota di Fanelli, con la verosimile possibilità di ulteriori deprezzamenti in caso di successive aste deserte. Tale somma, detratte le spese di procedura, andrebbe a soddisfare, per la massa riferita al ricorrente, il solo creditore ipotecario, tra l'altro in misura parziale. Il restante 50% del ricavato della vendita è relativo, invece, alla posizione dell'ex moglie Maria Assunta Forgione, già comproprietaria nonché garante della posizione Unicredit. Inoltre, il ricorrente, come da visura effettuata al Pubblico Registro Automobilistico, non possiede beni mobili registrati; non è altresì proprietario, come dichiarato dallo stesso, di beni mobili di valore, né titolare di cariche sociali e/o quote di società.

\*\*\*\*\*

**In subordine**, nel caso in cui il giudicante ritenga il piano non ammissibile giuridicamente e/o fattibile economicamente, si chiede l'apertura della liquidazione controllata.

Dato atto di ciò, il patrimonio che il sig. Fanelli mette a disposizione dei propri creditori, in caso di liquidazione controllata ex art. artt. 268 e segg. del C.C.I.I., è quello indicato al punto 4 del presente ricorso, costituito da:

- l'unità immobiliare (quota  $\frac{1}{2}$  del diritto di proprietà) sita in Foligno, Via Monte Pettino n. 3), così identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Foligno: Foglio 238 Part. 2035 Sub. 7 Cat. A/2 (appartamento) e Foglio 238 Part. 2035 Sub. 17 Cat. C/6 (garage).

- stipendio di € 1.800,00 mensili, al lordo e netto di tutte le voci sopra descritto.

Si precisa già da ora che l'attivo dovrà essere ripartito secondo l'ordine delle garanzie esistenti e delle prelazioni di legge, così come saranno individuate dal Liquidatore e che il debitore, entro tre anni dall'apertura della liquidazione, avrà diritto di ottenere l'esdebitazione ex art. 279 C.C.I.I. al fine di dichiarare inesigibili i crediti non soddisfatti integralmente.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, il sig. Fanelli Giacomo, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

### **CHIEDE**

A Codesto Ill.mo Tribunale, ritenuto sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di sovraindebitamento, per le motivazioni di cui in narrativa:



**STUDIO LEGALE**  
**Avv. Elisa Peppucci**  
06055 Marsciano PG - Via Tuderte, 5  
cell. 349/5708818  
pec: elisa.peppucci@avvocatiperugiapec.it

#### **VOGLIA**

- **Ammettere** il sig. Fanelli Giacomo alla procedura di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, per i motivi sopra indicati, secondo la proposta di cui al presente piano, corredata dalla relazione attestante la fattibilità dello stesso e

#### **CONSEQUENTEMENTE**

- **in via preliminare:** disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, disponendo altresì il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del presente procedimento;

- **in via principale:** disporre con decreto che ai sensi dell'art. 70, comma 1 d.lgs. n. 14/2019, il piano e la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore siano pubblicati in apposita area del sito *web* del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che, entro trenta giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto, a cura dell'O.C.C. ne sia data comunicazione a tutti i creditori, affinché sia loro consentito presentare eventuali osservazioni o istanze.

- **IN SUBORDINE**, nell'ipotesi in cui il giudicante ritenga il piano non ammissibile giuridicamente e/o fattibile economicamente, il sig. Fanelli chiede che l'Ill.mo Tribunale, ritenuto sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, per le motivazioni di cui in narrativa voglia:

- **Dichiarare** aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 270 C.C.I.I.;

- **Nominare** il Liquidatore nella persona del Dott. Daniele Del Principe, già nominato Gestore della Crisi da questa stessa Autorità nell'ambito del procedimento n. 2095/2022 RG VG;

- **Disporre** che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né che possano essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

- **Stabilire** idonea pubblicità alla presente domanda e all'emananda sentenza;

- **Ordinare** la trascrizione della sentenza ad opera del Liquidatore;

- **Autorizzare** ai sensi dell'art. 268, comma 2, C.C.I.I., il debitore a trattenere per il mantenimento suo e della sua famiglia l'importo mensile pari ad € 1.445,00;



- **Fissare** nel termine di anni 3 (tre) il tempo di esecuzione del programma di liquidazione ai sensi dell'art. 272 C.C.I.I..

**Con espressa riserva sin da ora di modificare la domanda ovvero di integrare/modificare i punti che dovessero essere giudicati meritevoli di chiarimenti e/o modifiche, nonchè di produzione documentale.**

\*\*\*\*\*

Ai fini della disciplina del contributo unificato si dichiara che il contributo da versare per il presente procedimento è pari ad € 98,00.

Si producono i seguenti documenti:

- 1)- richiesta nomina Gestore;
- 2)- nomina gestore Dott. Daniele Del Principe;
- 3)- accettazione incarico gestore;
- 4)- relazione particolareggiata gestore;
- 5)- certificati del casellario giudiziario e carichi pendenti;
- 6)- atto di acquisto abitazione;
- 7)- mutuo Unicredit e piano ammortamento;
- 8)- mutuo Unicredit e piano ammortamento;
- 9) dichiarazioni dei redditi 730/2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Certificazione unica 2018, 2020, 2021, 2022, 2023;
- 10)- certificaizone medica Fanelli Chiara;
- 11)- finanziamento Compass Banca;
- 12)- finanziamento Findomestic Banca;
- 13)- finanziamento Intesta San Paolo;
- 14)- provvedimento RG 776/2020 Tribunale Spoleto;
- 15)- contratto locazione;
- 16)- finanziamento ViviBanca;
- 17)- sentenza separazione giudiziale RG 776/2020 Tribunale Spoleto;
- 18)- c/c Intesa San paolo;
- 19)- c/c Unicredit;
- 20)- c/c MPS cointestato con Forgione e Fanelli Chiara;
- 21)- visure ipotecarie;
- 22)- relazione di stima Geom. Giorgetti;
- 23)- visura PRA;
- 24)- assunzione Valle Umbra Servizi ed estratto previdenziale;
- 25)- buste paga Fanelli;
- 26)- prospetto Inps pensione Fanelli Antonio;
- 27)- certificazione medica De Santis Marisa;
- 28)- prospetto pensione Fanelli Giacomo;



**STUDIO LEGALE**  
**Avv. Elisa Peppucci**  
06055 Marsciano PG - Via Tuderte, 5  
cell. 349/5708818  
pec: elisa.peppucci@avvocatiperugiapec.it

29)- CAI- Banca D'Italia;

30)- CRIF- Banca d'Italia.

Con osservanza.

Marsciano,

Avv. Elisa Peppucci

